

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

La ricorrente afferma di essere titolare dei due buoni fruttiferi postali ordinari di seguito indicati:

- BFP n. 186 di £ 100.000, emesso il 02.02.1988;
- BFP n. 154 di £ 250.000, emesso il 27.01.1988.

“aventi entrambi, stampato sul fronte, il riferimento alla Serie “P” e, poi, un timbro con l’indicazione “SERIE Q/P””.

Riferisce di aver riscosso i buoni in data 24/02/2020 ottenendo l’importo di euro 1.443,71 (al netto di ritenuta fiscale e imposta di bollo) per il Buono n. 000.154 del valore di Lire 250.000, e di euro 576,28 (al netto di ritenuta fiscale e imposta di bollo) per il Buono n. 000.186 del valore di Lire 100.000, per complessivi euro 2.019,99. Ritiene errata la liquidazione effettuata per il periodo intercorrente tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno di efficacia dei titoli. Al riguardo fa presente che i buoni presentano un timbro modificativo degli interessi sul retro per i primi vent’anni, mentre per il periodo dal 21° anno al 30° anno i rendimenti sono rimasti inalterati. Pertanto ritiene che per detto periodo l’intermediario debba applicare le condizioni riportate sui titoli e cioè “più lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”, per il buono del valore di Lire 250.000 e “più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”, per il buono del valore di Lire 100.000. Esclude la possibilità di eterointegrazione del regolamento contrattuale in base al regime previsto dal DM del

13.6.1986 in quanto norma di rango insufficiente a modificare una obbligazione assunta in sede di acquisto dei BFP.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione nel 1988 e il *petitum* del ricorso risulta fondato su asseriti vizi genetici del negozio. Successivamente eccepisce l'incompetenza per materia in quanto i titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Precisa che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali. In particolare, sostiene che il rendimento del Buono oggetto di ricorso era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); inoltre, Parte Ricorrente ha sottoscritto un Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986. Richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, hanno ribadito che la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito.

Il ricorrente, in sede di repliche, ribadisce che le timbrature apposte sui titoli non contengono alcuna indicazione specifica dei tassi d'interesse per il periodo dal 21° al 30° anno. Precisa che in buoni in questione sono stati emessi successivamente alla variazione dei tassi operata dal D.M. del 13 giugno 1986. Deduce quindi la violazione dell'art. 4 del succitato decreto e che "le diciture riportate sui buoni debbano considerarsi valide, in

ragione del fatto che deve accordarsi prevalenza alle condizioni poste sul retro dei buoni fruttiferi di cui trattasi, rispetto a quelle dell'antecedente Decreto Ministeriale". Sulla tutela dell'affidamento incolpevole ingenerato richiama la sentenza n. 13979/07 delle SS.UU. e la decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento.

La ricorrente chiede la condanna dell'intermediario:

- al pagamento della somma di "euro 2.295,61, pari alla differenza tra quanto spettante per i due Buoni [...] e quanto effettivamente riscosso";
- alla refusione delle spese legali quantificate in € 150,00.

L'intermediario chiede:

- in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario e/o irricevibile perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio verte sull'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di 2 BFP della serie Q (emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986), rilasciati su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "P" e un timbro indicante la serie "Q/P", il primo; su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O", sbarrata, la serie "P" e un timbro indicante la serie "Q/P", il secondo. In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Rilievo preliminare presentano tuttavia le eccezioni sollevate dall'intermediario, con cui si è chiesto al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Entrambe le eccezioni appaiono non meritevoli di accoglimento.

Giova innanzitutto rilevare come il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, abbia riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che parla specificamente di "*connotazioni contrattuali*").

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione, sollevata dall'odierno resistente, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la già citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato che: «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*».

Venendo al merito del ricorso, con riguardo al BFP n. 186, giova rammentare che l'art. 5 del Decreto Ministeriale 13/06/1986 dispone che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*".

L'intermediario ha, nella specie, utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Con riguardo al BFP n. 154 si evidenzia che sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri, il primo (riquadro blu) riportante i tassi di rendimento della serie P/O, il secondo (riquadro verde), quelli della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"* e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Riguardo a fattispecie similari, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie Q, con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Peraltro, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Tanto premesso, con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, ritiene il Collegio, con l'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro e l'avallo del Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. di Coord., 6142/20) che debba propendersi per la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 23810 del 30 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI